



CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Lotto 1 – CIG 6587048BF5

Lotto 2 – CIG 6587058438

Lotto 3 – CIG 6587070E1C

Lotto 4 – CIG 6587076313

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la Fornitura, mediante stipula di contratto aperto della durata di un anno, di Dispositivi di Protezione Individuale per la sicurezza dei lavoratori.

Il valore complessivo dell'appalto ammonta a **Euro 21.500,00**, oltre l'IVA di legge.

L'appalto è suddiviso in 4 LOTTI, aventi ad oggetto tipologie di beni omogenei, per funzione e/o per categoria di utilizzatori.

		Colonna A Importo Per Servizio	Colonna B Importo Per Oneri della Sicurezza	Colonna A+B Importo Totale
1	Lotto 1 - "Protezione Capo e Udito"	2.250,00		2.250,00
2	Lotto 2 - "Protezione Viso e Occhi"	3.250,00		3.250,00
3	Lotto 3 - "Protezione Vie Respiratorie"	1.800,00		1.800,00
4	Lotto 4 - "Protezione Arti Superiori"	14.200,00		14.200,00
	TOTALE IMPORTO A BASE D'APPALTO	21.500,00		21.500,00

I prezzi unitari contrattuali, determinatosi in base alle risultanze di gara, sono da considerarsi fissi ed immutabili per tutta la durata del contratto, e sono compensativi di tutti gli oneri e le prestazioni, comprese tasse, imposte, spese generali ed utili di impresa.

Considerando che dalla stipula del contratto verrà generato un Ordinativo di Fornitura avente ad oggetto una *"mera fornitura di materiali"*, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato nel caso della fornitura in oggetto.

Resta inteso che qualora l'IGEA ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l'Ordinativo di fornitura.

E' comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso

ART. 2 - VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA FORNITURA

Le quantità da fornire potranno essere ridotte o aumentate per eventuali ulteriori esigenze da parte dell'IGEA, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità alcuna.

Nel caso in cui l'IGEA richieda un aumento delle prestazioni, la garanzia di esecuzione del contratto di cui al successivo articolo 14 dovrà essere adeguatamente integrata.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Tutti gli articoli offerti dovranno essere conformi alle caratteristiche descritte nel presente Capitolato e suoi Allegati, nell'offerta tecnica ed economica presentata, nelle norme di cui al successivo art. 4 e nella restante documentazione di gara, ove pertinente

Il quantitativo degli articoli indicati nell'offerta economica, rappresenta il fabbisogno presunto dell'IGEA sino alla scadenza del contratto. Le stesse quantità non costituiscono impegno da parte dell'IGEA che si riserva di ordinare gli articoli in oggetto in relazione al fabbisogno effettivo, con singoli ordini d'acquisto, senza nessun vincolo sulle quantità totali. L'IGEA si impegna, comunque, per i primi quattro mesi ad effettuare ordinativi per un valore pari al 40% dell'importo complessivo offerto in sede di gara

ART. 4 – SPECIFICHE TECNICHE GENERALI DELLA FORNITURA

Tutti i prodotti forniti devono essere idonei all'uso al quale sono destinati.

Tutti i DPI proposti devono essere conformi alle norme di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n° 475 e successive modifiche e integrazioni.

- Per i DPI appartenenti alla I categoria è necessario che siano accompagnati dalla dichiarazione di conformità del costruttore, abbiano la marcatura CE seguita dalle ultime due cifre dell'anno di fabbricazione e che sia presente la documentazione tecnica di costruzione del fabbricante contenente le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e disinfezione (Nota informativa). La Nota informativa deve essere redatta in lingua italiana, conforme alla norma UNI10913 e comprendere le informazioni previste dal D. Lg.vo 475/92 allegato II punto 1.4.
- Per i DPI appartenenti alla II categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per quelli di I categoria, l'attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato, che viene evidenziato dalla presenza del contrassegno numerico dell'organismo di controllo e certificazione a fianco della marcatura CE.
- Per i DPI di III categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per la I e la II, la certificazione del sistema di qualità del costruttore e, all'interno di questa, il controllo del prodotto finito.
- Ogni singolo DPI dovrà avere impresse le marcature richieste nei punti precedenti, come da normativa.
- Il marchio «CE» deve essere apposto sul DPI e sul relativo imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI.

ART. 5 – CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna della fornitura dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento dell'ordinativo, franco destino, presso la sede dell' IGEA in Località Campo Pisano IGLESIAS. La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto.

Tutti gli oneri inerenti l'imballaggio, il trasporto e la consegna sono a carico della ditta fornitrice.

Resta inteso che ogni confezione dovrà riportare, in lingua italiana, la denominazione dei prodotti, la quantità contenuta in unità, la Ditta fornitrice, la data di preparazione e /o la data di scadenza in modo che sia chiaro il periodo di validità del dispositivo.

L'accettazione da parte dell'IGEA non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna.

Gli articoli risultati inidonei e/o imperfetti dovranno essere sostituiti, senza indugio, a cura e spese della Ditta fornitrice entro 10 giorni dalla richiesta.

ART. 6 – VERIFICHE DELLA FORNITURA - COLLAUDO

Il collaudo consisterà nell'accertamento, a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, della corrispondenza di tutti gli articoli consegnati alle caratteristiche tecniche richieste.

Lo stesso avrà luogo entro 10 (dieci) giorni dalla consegna della merce.

Gli articoli non conformi dovranno essere sostituiti, a totale carico della Ditta fornitrice, con altri idonei entro 15 giorni dalla data di ricevimento della nota di contestazione.

La mancata sostituzione entro il predetto termine comporterà l'applicazione delle penali nella misura stabilita all'articolo successivo.

ART. 7 – PENALI E RILIEVI

Le penali sono disciplinate all'articolo 16 dello Schema di Contratto a cui pertanto integralmente si fa rinvio.

ART. 8 – CONDIZIONI ECONOMICHE, IMPORTO CONTRATTUALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le condizioni economiche, l'importo contrattuale e le modalità di pagamento sono disciplinate *dall'art. 14 del Schema di Contratto* a cui pertanto integralmente si fa rinvio.

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, così come meglio disciplinato *all'Art. 15 dello Schema di Contratto* a cui pertanto integralmente si fa riferimento.

ART. 11 - PRIVACY

La ditta Aggiudicataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con l'IGEA S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali).

L'IGEA S.p.A. e l'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003.

L'IGEA S.p.A. e l'Appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.